COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

IV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1954

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE AMATUCCI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*):

Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili. (595) . . 23

PRESIDENTE 23, 27, 32, 34
FODERARO 23, 27, 31, 33
BREGANZE, *Relatore* 24, 34
VISCHIA 27, 33
ENDRICH 29
BERLINGUER 30
TESAURO 30
CAPALOZZA 31
COLITTO 31
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 32, 33

La seduta comincia alle 9,50.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili. (595).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili ».

Su questo disegno di legge riferirà l'onorevole Breganze, avendo l'onorevole Foderaro declinato l'incarico.

FODERARO. Prego l'onorevole Presidente di dare lettura della lettera pervenutami dal Consiglio nazionale del notariato in data 25 marzo corrente anno e di quella che io ho inviato, in pari data, al presidente della Commissione di giustizia, con la quale gli significavo la rinuncia a riferire sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. In seguito alla richiesta dell'onorevole Foderaro, do lettura delle seguenti due lettere: la prima, del Presidente del Consiglio nazionale del notariato indirizzata all'onorevole Foderaro, è così formulata:

« A nome di questo Consiglio nazionale, debbo esprimerLe il più sentito rincrescimento per il fatto che la proposta di emendamenti al disegno di legge n. 595 sulla tariffa del notariato, diffusa a stampa dal Consiglio stesso, a causa della poco felice indicazione tipografica del suo nome quale relatore designato, possa a prima vista avere fatto pensare ad una proposta proveniente da Lei.

Mentre Le porgo le più vive scuse per qualsiasi malinteso che possa esserne derivato, dichiaro nel modo più formale che tale proposta di emendamenti è opera esclusiva di questo Consiglio nazionale, che, in armonia con quanto da tempo era stato manifestato sull'argomento dal Consiglio stesso e dalla quasi totalità dei Consigli notarili e dai notai, non poteva non fare in proposito le sue proposte,

con le opportune modificazioni. Non è stata apposta l'indicazione del Consiglio nazionale, unicamente per un senso di riguardo verso i singoli notai, affinché questi potessero presentare come propri gli emendamenti di cui trattasi.

Del resto, l'attuale proposta di emendamenti in gran parte non fa che riprodurre, con le stesse motivazioni, la proposta già diffusa nell'ottobre 1952,dopo la presentazione del medesimo disegno di legge al Senato della Repubblica (n. 2583) — Commissione di Giustizia.

Dopo gli ampi chiarimenti di cui sopra, debbo augurarmi che, fugata qualsiasi possibile ombra perturbatrice, gli emendamenti proposti, i quali sono limitati alle modificazioni ritenute assolutamente indispensabili, possano trovare pieno accoglimento da parte della Commissione, nell'interesse del più regolare svolgimento della funzione notarile ».

La seconda, dell'onorevole Foderaro, indirizzata al presidente della nostra Commissione, è del seguente tenore:

« Nell'opuscoletto diffuso a stampa dai notai, dal titolo « Proposta di emendamenti » al disegno di legge n. 595 — relativo a modificazioni alla tariffa notarile — è stato stampato sul frontespizio il mio nome come relatore del disegno di legge, « senza alcuna indicazione che le proposte di emendamenti sono avanzate da parte del Consiglio nazionale del notariato » in modo tale da poter facilmente indurre nell'opinione che il proponente di quegli emendamenti fosse lo stesso relatore.

Di ciò ho elevato viva protesta verso il presidente del Consiglio nazionale del notariato, senatore Cemmi, il quale si è giustificato adducendo un errore della tipografia, ed oggi mi ha inviato la lettera di scuse che qui unisco in copia.

Ciò nonostante, ritengo che il fatto da me lamentato, che è stato rilevato anche da altri colleghi, sia causa di turbamento di quella serenità necessaria a chi assume l'incarico di relatore. E, pertanto, La prego di volermi esentare dal compito di relatore del disegno di legge in parola, provvedendo a sostituirmi con un altro collega ».

Invito ora l'onorevole Breganze, relatore, a svolgere la sua relazione.

BREGANZE, *Relatore*. Innanzitutto chiedo venia ai colleghi se, avendo avuto l'incarico di riferire sul provedimento soltanto da pochi giorni, la mia relazione non potrà essere così completa come quella che avrebbe potuto svolgere l'onorevole Foderaro.

La disciplina degli onorari e dei diritti spettanti ai notai trae origine dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, la quale, nel capo V del titolo III, tratta degli onorari e degli altri diritti del notaio e delle spese. Allegata alla predetta legge era una tariffa la quale ha subito con successivi provvedimenti, varie modifiche, aventi lo scopo di adeguare il compenso spettante ai notai al potere di acquisto della moneta.

Dopo l'ultima di tali modifiche, apportata nel 1949,la materia risulta regolata da una serie frammentaria di disposizioni che hanno provocato, in mancanza di coordinamento, difficoltà ed incertezze di interpretazione. Pertanto, da parte del legislatore è stata rilevata l'opportunità di predisporre un provvedimento che procedesse il riordinamento delle molteplici disposizioni vigenti, e nello stesso tempo adeguasse, sia da un punto di vista monetario che di socialità, gli onorari al mutato valore della moneta, tenendo nella dovuta considerazione l'importanza dei singoli atti.

Il disegno di legge in esame parte dalle tariffe vigenti, che risultano già aumentate di dieci volte rispetto a quelle dell'anteguerra, per portarle, con una maggiorazione ulteriore, ad una rivalutazione di 35 volte in relazione alle cifre anteguerra.

Ciò premesso, passiamo ad esaminare il disegno di legge, che si divide in tre titoli: il primo riguarda gli onorari, i diritti accessori ed i rimborsi di spese dovuti al notaio; il secondo riguarda i diritti dovuti al Consiglio notarile e il terzo i diritti dovuti all'Archivio notarile.

L'articolo 1 contiene una norma di carattere generale e fissa il principio dell'inderogabilità ed esclusività della tariffa. Questa norma è stata da taluno criticata e ritenuta superflua in quanto l'articolo 80 della legge fissava già alcuni criteri in materia. A me sembra, però, che essa meriti di essere inserita nel disegno di legge. Rilevo che la norma stessa, dopo aver fissato il principio dell'inderogabilità ed esclusività della tariffa, stabilisce che, nei casi in cui non siano applicabili disposizioni specifiche, sia valevole il principio dell'analogia — non l'*analogia iuris*, ma l'*analogia legis* — onde evitare possibili errori da ambo le parti.

Il disegno di legge, però, dopo aver stabilito il principio dell'*analogia legis*, ha tenuto presente dei casi particolari. In modo specifico, il provvedimento ha previsto due casi: quello in cui non si proceda alla redazione dell'atto, già predisposto dal notaio, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, e

quello in cui il notaio debba intervenire nella preparazione, redazione o presentazione dei ricorsi in affari di volontaria giurisdizione. In questi casi, non trovando l'*analogia legis* possibilità di applicazione, il disegno di legge designa gli organi idonei a procedere alla liquidazione degli onorari.

L'ultimo comma dell'articolo 1 stabilisce poi che, oltre agli onorari e ai diritti preveduti dalla tariffa, nessun altro compenso è dovuto al notaio per gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa stessa.

Questa norma è stata particolarmente criticata dall'Ordine dei notai, in quanto essa è stata ritenuta superflua perché l'articolo 80 della legge del 1913 stabilisce che qualora il notaio percepisca compensi maggiori di quelli dovutigli incorre in una ammenda e la parte può chiedere la restituzione dell'indebito pagato.

A mio avviso, l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame merita di essere conservato perché la norma dell'articolo 80 della legge del 1913 prevede soltanto la sanzione, mentre invece nell'articolo 1 del provvedimento in discussione si fissa una norma precettiva, più chiara ai fini dell'interesse generale.

In relazione all'articolo 2, osservo che il disegno di legge prevede due tipi di onorari: i graduali e i fissi. Gli onorari graduali sono dovuti per gli atti di valore determinato o determinabile, quelli fissi per tutti gli altri atti. La vecchia tariffa prevedeva, invece, gli onorari fissi e quelli proporzionati in aggiunta a quelli ad ore. Si è ritenuto opportuno di non conservare l'onorario ad ore, in quanto una tale forma di compenso non sembra confacente a prestazioni di opera professionale.

Gli onorari graduali sono determinati con riferimento al valore degli atti. Per gli atti fino a lire 200 mila è previsto un onorario che va dalle 500 fino alle 4 mila lire; per quelli superiori alle 200 mila lire è dovuto un onorario di lire 4 mila aumentato di una percentuale regressiva fino al valore di atti di 500 milioni. Per le quote eccedenti il valore di 500 milioni non è dovuto alcun onorario.

Il disegno di legge stabilisce poi che non si computano le quote dell'onorario fino a lire 50, e che si arrotondano a lire 100 quelle superiori alle 50, ma inferiori alle 100 lire.

Il provvedimento elenca quindi varie disposizioni aventi lo scopo di chiarire l'applicazione degli onorari graduali in rapporto a determinati atti. Esso si sofferma su alcuni tipi di particolare rilievo: la permuta, la costituzione di società o la comunione di beni, la divisione, la transazione, il mutuo, le rendite o enfiteusi perpetue, le associazioni in partecipazione e i consorzi, dettando, per ciascuno di questi atti, le modalità precise.

In alcuni casi particolari sono determinate riduzioni alle tariffe,onde consentire a colui che si rivolge al notaio di addossarsi un aggravio minore e tenendo anche conto di situazioni nelle quali l'opera del notaio non è così impegnativa. In particolare, si è ritenuto di stabilire una riduzione a metà della tariffa per i contratti di locazione, appalto, associazione agraria, estensione di ipoteca ad altri beni; per i contratti preliminari; per quelli concernenti prestazione di lavoro subordinato o prestazione di opere; per gli atti di fondazione per quelli di associazione aventi scopo di assistenza o di istruzione; si è stabilita la riduzione ad un terzo per gli atti di quietanza, di consenso a cancellazione o postergazione di ipoteca, di consenso a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca, e per altri stabiliti dall'articolo 5.

Onde consentire al notaio di svolgere la sua attività, si è detto però che, comunque, il suo onorario non può essere inferiore a lire 2 mila.

Altre norme sono dettate per altri tipi particolari di atti. Così, si stabilisce che l'onorario graduale è dovuto anche se l'atto è sottoposto a condizione sospensiva, mentre per l'atto con il quale viene accertato il verificarsi della condizione, l'onorario è ridotto al terzo.

Per quanto riguarda, poi, gli onorari spettanti al notaio che ha ricevuto il testamento pubblico o segreto, il disegno di legge stabilisce che, oltre agli onorari fissi, è dovuto al notaio, una volta aperta la successione, l'onorario graduale. La norma precisa però che non è dovuto l'onorario fisso per quella parte che riguarda le quote riservate ai legittimati. Evidentemente, in questi casi è la legge che determina le quote, non è la volontà del testatore.

Una agevolazione viene poi accordata a colui che ha fatto testamento olografo, stabilendosi che in questo caso l'onorario dovuto al notaio che procede alla pubblicazione del testamento olografo è ridotto a metà.

Ulteriori benefici il disegno di legge stabilisce per i protesti, in quanto essi molte volte hanno riferimento a piccoli e medi commercianti.

Una disciplina particolare è dettata per i trasferimenti di autoveicoli e per la costituzione di privilegio. Per i trasferimenti di au-

toveicoli, l'onorario è commisurato alla potenza o alla portata degli autoveicoli stessi; per la costituzione di privilegio su autoveicoli l'onorario è ridotto ad un terzo.

Abbiamo finora parlato degli onorari graduali. Passiamo ora agli onorari fissi.

Gli onorari fissi, come abbiamo detto, sono dovuti per gli atti che non hanno un valore determinato o determinabile. Il disegno di legge, in rapporto agli onorari fissi, stabilisce l'onorario di lire 2 mila per l'atto di ricevimento di testamento pubblico, per l'atto di consegna di testamento segreto e per quello di testamento olografo; di lire mille per il verbale relativo ad apposizione o rimozione di sigilli, inventario, divisione o vendita giudiziaria, immissione in possesso, ecc.; di lire 500 per ogni copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti che non siano pubblici, autenticati o registrati.

Una particolare disciplina è prevista anche per quanto riguarda le procure. L'onorario è di lire 2 mila per le procure generali ad affari e per le procure a più affari, e di lire mille per ogni altra procura. Poi, si stabilisce che l'onorario è di lire 500 per le procure alle liti innanzi ai conciliatori, ai pretori, ai tribunali ed alle corti d'appello, e di lire mille per le procure alle liti innanzi alle magistrature superiori.

Altre norme particolari sono dettate per la vidimazione dei libri di commercio. Si stabilisce altresì che gli onorari sono dovuti in misura doppia se il notaio è richiesto di ricevere determinati atti dalle ore 20 alle ore 8.

Per determinati atti come promessa di matrimonio, procure relative a pubblicazioni di matrimoni o a celebrazione di matrimonio, atti di riconoscimento di figli naturali, assenso alla adozione o alla affiliazione, atti di assenso all'arruolamento volontario nelle forze armate dello Stato, nonché per le procure a liti quando le parti presentino un attestato di indigenza rilasciato dalle autorità competenti, non è dovuto alcun onorario.

Il disegno di legge contiene altre disposizioni, comuni ai capi precedenti, relative agli onorari fissi e graduali dovuti per gli atti originali. Particolarmente contiene una disposizione che innova la disciplina attualmente vigente e che, probabilmente, formerà oggetto di discussione da parte dei colleghi. È noto che ora l'onorario graduale dovuto al notaio è identico, sia che egli intervenga direttamente nel compilare l'atto notarile, sia che si limiti ad autenticare le firme apposte in calce ad una scrittura privata, atto che opera lo stesso effetto sostantivo di quello rogato direttamente dal notaio. Il provvedimento in esame propone che nella seconda fattispecie l'onorario sia ridotto ad un quanto. Ricordo che analoga riduzione era stata prevista originariamente, ma che, con una legge del 1923, essa fu abbandonata. Oggi, invece, il legislatore, riconoscendo che questo intervento del notaio pur conservando la sua importanza, richiede un minore impegno, ha ritenuto opportuno di stabilire questa riduzione sulla quale io personalmente sono d'accordo.

Nella sezione III è previsto che i notai sono tenuti a versare alla Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, il 20 per cento degli onorari ad essi spettanti. Inoltre sono previste alcune particolari modalità attraverso le quali i notai liquidano gli onorari graduali. Il Capo II riguarda gli onorari dovuti ai notai per copie, estratti, certificati ed altre prestazioni che sono molto importanti nello svolgimento degli affari. Questa parte disciplina i compensi dovuti per le copie degli atti in forma esecutiva, fissando in tal caso la tariffa di un quarto dell'onorario spettante per l'originale. Per ogni altra copia, è dovuto il sesto dell'onorario spettante per l'originale. Per le copie ad uso dell'ufficio del registro e delle volture catastali, l'onorario non può superare le lire mille. Inoltre viene determinato l'onorario per la redazione di note di trascrizione, di iscrizione o di domande di annotamento nei registri immobiliari e tavolari, nei pubblici registri per atti relativi a navi, autoveicoli ed aeromobili e nei registri delle imprese per atti relativi a società commerciali.

L'articolo 22 fissa un onorario molto modico, di lire 300, per i certificati di vita occorrenti per l'esazione di pensioni, mentre non è dovuto alcun onorario per i certificati di vita relativi a pensioni non eccedenti le 20 mila lire al mese o a pensioni di guerra.

L'articolo 23 stabilisce che, per l'autenticazione di firme relative ad esazioni di somme presso pubblici uffici e per il deposito o il ritiro di somme presso casse pubbliche o private, è dovuto l'onorario del 5 per mille sull'ammontare delle somme esatte, depositate o ritirate.

Inoltre vengono dettate norme particolari per il caso in cui il notaio trasmetta il testo o il sunto di atti a mezzo del telegrafo o del telefono. Infine, sono determinati gli onorari dovuti per la ricerca di atti depositati presso i notai, per la lettura e l'ispezione degli atti, per la collazione delle copie.

Il capo III concerne i diritti accessori ed i rimborsi di spese. I diritti accessori sostanzialmente si traducono in un compenso dovuto per l'iscrizione nel repertorio degli atti fra vivi soggetti a registrazione e degli atti di ultima volontà: per tutti questi atti è dovuto un diritto di lire 80. Inoltre è prevista un'indennità a favore dei notai che debbono ricevere un atto o compiere una prestazione fuori dei propri studi. Nell'articolo 31 è disposto che per ogni annotazione a margine di un atto originale, richiesta nell'interesse di privati, è dovuto un diritto di 250 lire. Infine, ove il notaio si valga dell'opera dei tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti, di segni o impronte, è tenuto a corrispondere ai periti, a carico delle parti, i diritti determinati dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Il capo IV contiene alcune disposizioni speciali relative agli onorari ed ai diritti accessori e stabilisce che non è dovuto alcun onorario o diritto accessorio per copie, estratti, certificati e per altre prestazioni richieste nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza.

Gli articoli 34 e 35 prevedono il caso in cui il notaio intervenga in atti di volontaria giurisdizione o fornisca determinate prestazioni non portate a compimento per motivi indipendenti dalla sua volontà.

Il titolo II contempla i diritti dovuti al Consiglio notarile, mentre il titolo III riguarda i diritti dovuti all'Archivio notarile. L'articolo 36 fissa un diritto di lire 1000, a favore del Consiglio notarile, per l'iscrizione nel registro dei praticanti notai e un diritto di lire 2000 per l'iscrizione nel ruolo dei notai. L'articolo 38 dispone che per la conciliazione è dovuto un diritto di lire 250, se la conciliazione ha per oggetto una somma in contestazione non superiore a lire 10.000, mentre il diritto è aumentato se la somma in contestazione supera questa cifra.

Nel titolo III, infine, sono determinati i diritti dovuti all'Archivio notarile. Ad esso le parti devono corrispondere una tassa nella misura del 10 per cento dell'onorario stabilito per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volontà. L'articolo 40 dispone che all'Archivio notarile sia dovuto quanto spetta ai notai a titolo di onorari e diritti accessori, per il rilascio delle copie, degli estratti, dei certificati, per le letture e le ispezioni relative agli atti notarili depositati nell'Archivio.

Da ultimo, l'articolo 44 stabilisce opportunamente che all'Archivio non sono dovuti diritti o tasse per ricerche, letture o ispezioni fatte a scopo di studi storici, letterari e scientifici, ma queste operazioni devono essere autorizzate dal capo dell'Archivio. Per la lettura o ispezione di testamenti e di altri atti custoditi in busta chiusa o sotto sigillo, di data anteriore ad un secolo, è necessaria l'autorizzazione del Ministro della giustizia, udito il parere del capo dell'Archivio. Non credo di dover aggiungere altro per ora; quando passeremo all'esame dei singoli articoli, potrò fornire ulteriori e più dettagliati chiarimenti.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore per la sua esauriente esposizione. Desidero dar notizia agli onorevoli colleghi di un ordine del giorno a me pervenuto. Come i colleghi sanno, fra i vari emendamenti suggeriti dal Consiglio del notariato ve ne è uno che propone di modificare l'articolo 17 nel senso di far riscuotere dall'ufficio del registro i contributi da versare alla Cassa nazionale del notariato, mentre il disegno di legge prevede che a tale riscossione provveda l'Archivio notarile. Il sindacato interessato con il suo ordine del giorno mette in luce l'opportunità del mantenimento dell'articolo 17 nella formulazione prevista dal disegno di legge ministeriale, in quanto l'organo più competente a controllare la regolarità di questi contributi è l'Archivio notarile. Diversamente, si fa osservare, la categoria dovrebbe corrispondere delle percentuali a funzionari di altre amministrazioni, mentre essa potrebbe espletare questo servizio con maggiore zelo e capacità. Questa richiesta del sindacato è accompagnata anche da una relazione, che trasmetto all'onorevole Breganze affinché possa tenerla presente. Dopo questa comunicazione, dichiaro aperta la discussione generale.

VISCHIA. Vorrei un chiarimento dall'onorevole relatore in merito alla misura dell'integrazione a favore di quei notai che non raggiungono un minimo reddito. La mia richiesta ha un fondamento, in quanto si riferisce ad uno degli argomenti sostanziali di lamentela di quei notai che stipulano atti di più modesto valore e che, in molti casi, non raggiungono un reddito minimo. Pertanto, ritengo che un chiarimento in proposito sarebbe utile.

FODERARO. In sede di discussione generale è inutile occuparsi della misura dei compensi e dei diritti spettanti ai notai, considerato anche che di tale misura il miglior giudice è il Ministero che ha predisposto il disegno di legge e che ha una particolare esperienza in materia. È opportuno invece soffermarsi su alcuni punti di carattere generale,

sottolineando in special modo il lodevole intento a cui si ispira il provvedimento, che vuole portare chiarezza e precisione in una materia regolata da norme frammentarie che, nella pratica, hanno dato luogo a molti abusi. Debbo però fare alcune osservazioni. L'articolo 1, ultimo comma, stabilisce che oltre agli onorari ed ai diritti previsti da questa tariffa, nessun altro compenso è dovuto al notaio per gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa stessa. Questa disposizione va, a mio avviso, collegata con l'articolo 34 del provvedimento in esame. Sono di opinione che su questo punto il disegno di legge non ha portato alcuna chiarezza e non è affatto preciso. Infatti, prescindendo dalle misure degli onorari, il provvedimento si sarebbe dovuto preoccupare di due cose: anzitutto determinare, con la massima esattezza, le voci che dànno luogo ad onorari o diritti a favore dei notai; in secondo luogo, precisare quali sono gli atti consentiti al notaio oltre a quelli portati in tariffa. L'ultima parte dell'articolo 1, con una disposizione inutile, equivoca e pericolosa, stabilisce: « Oltre agli onorari e ai diritti preveduti dalla presente tariffa, nessun altro compenso è dovuto al notaio per gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa stessa », ma non precisa quali atti possono essere compiuti oltre alle voci portate in tariffa. Anzi, l'articolo 34 aggiunge che per quelle prestazioni professionali consentite dalla legge e non rientranti nella sfera di applicazione della tariffa, il notaio ha diritto ad un particolare onorario, sentito il presidente del Consiglio notarile, ai sensi dell'articolo 636 del codice di procedura civile.

Pertanto una prima domanda viene spontanea: quali sono « le altre prestazioni professionali consentite dalla legge » ? Se vogliamo chiarire questa materia, dobbiamo dire fino a qual punto possono arrivare le funzioni notarili e dove invece sconfinano, invadendo la legittima sfera di attività di altre professioni. Nella legge organica del 16 febbraio 1913 non è contenuto l'elenco di queste prestazioni professionali, né ad esse accennano le disposizioni emanate successivamente in questa materia. Data questa situazione, il notaio svolge un'attività che non è regolata della legge ma è *ad libitum* del notaio stesso.

Ad esempio, sappiamo che il notaio fa scritture private, dà pareri: tutte attività che devono essere riservate all'avvocato e che esulano dalla sfera del notaio. Questa è materia, naturalmente, da determinare.

Sull'ultima parte dell'articolo 1, rilevo innanzitutto che essa nulla aggiunge e nulla toglie; anzi, è pericolosa perché l'articolo 74 della legge del 1913 dice: « Il notaro ha diritto, per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese e ai diritti accessori. Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge »; e l'articolo 80, che si collega all'articolo 74, dice: « Salvo il caso di errore scusabile, il notaro che abbia esatto per gli onorari, per i diritti accessori e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una ammenda uguale alla somma esatta in più, salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione dell'indebito pagato ».

Rilevo qui un motivo di tecnica legislativa. In questo disegno di legge si parla di tariffa; quindi le disposizioni che attengono a questo provvedimento dovrebbero essere esclusivamente relative alla tariffa. Quest'ultima disposizione, come si evince chiaramente dalla legge del 1913, non può far parte di una legge che regola la tariffa, ma deve rientrare nella parte disciplinare della legge fondamentale notarile, così come è contenuta nell'articolo 80 della legge del 1913.

Né è esatto il rilievo del relatore, secondo il quale, mentre l'articolo 80 della legge del 1913 stabilisce la sanzione, nell'articolo 1 del disegno di legge in esame si verrebbe ad enunciare il precetto, perché fissare la sanzione significa enunciare il precetto: chi uccide è punito con la reclusione fino a 24 anni, e naturalmente il precetto è sottinteso: « non uccidere ».

Quindi, dal punto di vista della tecnica legislativa, questo sarebbe, a mio parere, un errore non lieve. D'altra parte, la disposizione, oltre che inutile, è anche ambigua e pericolosa, in quanto si potrebbe pensare che con questa norma dell'articolo 1 si venga a derogare o almeno a modificare l'articolo 80 della legge del 1913.

Per queste considerazioni propongo che la disposizione non sia inserita nel disegno di legge. Dica, magari, la Commissione, con un ordine del giorno, che in sede di riforma della legge del 1913, che è già all'esame, non solo sia mantenuto l'articolo 80, ma sia aumentata notevolmente la pena sancita da quell'articolo, in quanto è giusto che chiarezza vi sia in questo particolare ordinamento, e che quindi con sanzioni drastiche i notai non siano

indotti per alcun motivo ad aumentare le tariffe determinate dalla legge.

Per quanto riguarda l'articolo 34, sollevo una questione di principio, chiedendo se non sia il caso di indicare con una frase, sia pure ampia, quali siano le prestazioni professionali consentite dalla legge. Leggendo tutto l'articolo, ad un certo momento si sente riecheggiare, anche nella dizione, la tariffa degli avvocati e procuratori, specie nell'ultima parte, dove si parla della determinazione del compenso tenuto conto dell'opera svolta, del valore e della natura della pratica e dei risultati e vantaggi conseguiti dalla parte, trasformando il notaio in un difensore della parte e non in un obiettivo fotografico, diciamo così, di quella che è la volontà delle parti.

Ora, quest'ultima parte che è presa dalla tariffa degli avvocati — se mi consentite — non può accettarsi, perché spingerebbe il notaio a far conseguire dei vantaggi alla parte; ma contro chi? contro l'altra parte, contro l'erario, nei confronti dello Stato? Non si capisce.

Quindi, io penso che la parte relativa alla determinazione delle prestazioni professionali consentite dalla legge, compatibili o non compatibili, direi io, con l'esercizio del notariato, debba essere regolata in forma più chiara dal disegno di legge. Bisogna inibire ai notai di percepire compensi superiori a quelli stabiliti dalla tariffa. Tutti sappiamo che, putroppo, specialmente nell'Italia centrale e settentrionale, a differenza dell'Italia meridionale, i notai, da parecchi anni, non osservano la tariffa giustificandosi col dire che non vi è stato un adeguamento nella misura della tariffa stessa.

Questo è un abuso che deve cessare, prevedendo anche la sospensione, come proporrò quando esamineremo i singoli articoli, dall'esercizio delle funzioni notarili.

Però i notai chiedono che, specialmente per gli atti di minor valore, sia aumentata la misura del compenso. È chiaro il criterio da cui è partito il disegno di legge, che ha voluto favorire gli atti di minor valore, che arrivano ad un milione; però rilevo che trattasi di valore dichiarato, che nella realtà corrisponde ad un valore di 7-8 milioni.

Effettivamente, ritengo anche io che bisogna favorire gli atti di minor valore, salvo a determinare che cosa si intenda per minor valore e fino a quale cifra si possa dire che l'atto è di lieve rilevanza; però, se questa disposizione è giusta per alcuni notari, è ingiusta per altri, titolari di piccole sedi, in quanto si conosce lo squilibrio esistente fra il volume di lavoro di queste due categorie. Ora, se si diminuiscono i compensi per gli atti di piccola rilevanza, come propone il disegno di legge, si favoriscono i piccoli stipulatori, ma si nuoce ad un'altra categoria di onesti lavoratori, cioè i notai rurali.

Naturalmente, per conciliare questi opposti interessi non vi è che una via, quella cui accennava l'onorevole Vischia. Oggi esiste una integrazione fra i notai delle grandi e quelli delle piccole sedi, cioè quelli che guadagnano e quelli che non guadagnano e che non hanno, con l'esercizio della funzione notarile, nemmeno il minimo per vivere. Occorre che, in sede di discussione di questo disegno di legge, per poter accettare il principio avanzato dal Ministero, si veda in che misura la integrazione arriva ai piccoli notai, perché se la misura fosse insufficiente, commetteremmo un atto di giustizia verso gli stipulanti, ma compiremmo un atto di profonda ingiustizia verso i notai rurali.

Ecco perché mi associo alla richiesta dell'onorevole Vischia e domando al relatore ulteriori, precise notizie su questo punto.

Propongo pertanto di sospendere la discussione in attesa di maggiori chiarimenti che ci potranno venir dati in una prossima seduta.

ENDRICH. Credo che sia evidente la necessità di aumentare le tariffe perché mentre tutte le altre professioni hanno avuto adeguamenti, la tariffa dei notai non ha subito ritocchi dal 1950. La tariffa vigente supera di appena dieci volte quella dell'anteguerra.

A mio avviso, invece, dovremmo parlare subito della misura di tale aumento, perché tutto il problema ruota su questo punto.

Vi è un divario fra la misura dell'aumento proposta dal Ministero e quella richiesta dal Consiglio nazionale del notariato, come risulta da un opuscolo che ci è pervenuto. Leggo in questo opuscolo che mentre la misura degli aumenti, come dallo schema ministeriale, è del doppio della tariffa attuale, la categoria interessata domanda invece una maggiorazione che dovrebbe essere di tre volte e mezzo la tariffa attuale.

Voglio fare una proposta per tentare di giungere a conciliare i due diversi punti di vista. Vediamo se si possono rivalutare maggiormente le tariffe, ampliando però l'articolo 15 del disegno di legge, in cui è detto che, per determinati atti, quando risulti l'indigenza dei richiedenti, la prestazione del notaio dev'essere gratuita e aggiungendo al disegno di legge un altro articolo nel quale si dica che, per altri atti, diversi da quelli elencati nell'articolo 15 (potrebbero essere atti re-

lativi a contratti di locazione, a contratti di mutuo e a contratti di lavoro; o nel caso che si tratti di atti di piccola entità, naturalmente bisognerebbe stabilirne la misura, e quando risulti che le parti versano non addirittura in condizioni di indigenza, ma in modeste condizioni economiche) l'onorario fissato deve subire una congrua riduzione.

Il tutto messo in relazione con le norme che riguardano il minimo di guadagno del notaio.

Comunque aderisco perfettamente alla proposta Foderaro relativa ad un esame più vasto e più organico della questione ed aggiungo che la proposta da me fatta più che una proposta vera e propria, è una domanda che rivolgo al relatore circa la possibilità di modificare il provvedimento nel senso che ho indicato, per cercare di venire incontro alle richieste dei notari, senza aggravare eccessivamente l'onere dei clienti meno ricchi.

BERLINGUER. Mi limiterò a pochissime considerazioni rinviando diverse osservazioni particolari, anche se di fondamentale importanza, a quando esamineremo i singoli articoli del disegno di legge.

Ora voglio dire che effettivamente ritengo che le disposizioni che regolano attualmente la tariffa notarile hanno carattere frammentario e vanno rivedute e coordinate.

Ci troviamo di fronte ad una situazione veramente paradossale: proprio la categoria che dovrebbe osservare più rigorosamente la legge, anche nelle sue minime formalità, oggi lavora in piena violazione della legge stessa sia non rispettando la tariffa, sia effettuando prestazioni che esulano dalla funzione del notaio e sono invece proprie di altri professionisti.

Ciò detto, io credo che i notai si possono dividere in tre categorie: quelli che non rispettano mai le tariffe (sono in genere i grandi notai), quelli che le rispettano scarsamente ed infine i poveri ed onesti notai che le rispettano integralmente. A dire il vero, ho l'impressione che di questi rigorosi legalitari ve ne siano molto pochi e di loro forse si può dire quel che si disse durante il fascismo di coloro che vivevano esclusivamente con le tessere annonarie: ne sono stati premiati due soltanto, ma i premi sono stati dati alla memoria perché sono morti!

A mio avviso, si impone pertanto innanzi tutto un maggior rigore nell'osservanza delle tariffe. Per quanto riguarda la rivalutazione dei compensi notarili sono di avviso che bisogna largheggiare, se non accogliendo tutte le richieste avanzate dal Consiglio nazionale del notariato, almeno venendo largamente incontro alle richieste giustificate. Vi ricordo che la professione notarile è particolarmente dura nelle zone depresse e nel Mezzogiorno. Pertanto credo che questo disegno di legge dovrebbe ispirarsi ai seguenti criteri: rigorosa osservanza delle norme in esso contenute, magari inasprendo le sanzioni, e considerazione particolare delle condizioni dei notai delle zone depresse.

Sono favorevole, poi, al principio della integrazione. Non so se una disposizione di tal genere si potrà introdurre in questo provvedimento, ma indubbiamente è giusto che i poveri notai dei piccoli centri ricevano una integrazione a carico di quei notai che realizzano cospicui redditi professionali.

Bisogna, naturalmente, tener conto anche delle condizioni economiche dei clienti, ma in modo relativo, poiché i valori che vengono dichiarati negli atti notarili sono, nella maggioranza dei casi, molto inferiori ai valori reali.

TESAURO. L'onorevole Foderaro ha posto l'accento su due punti di carattere fondamentale regolati dall'articolo 1, che in sostanza disciplina anche materia non propria del disegno di legge, e dall'articolo 34,che fa riferimento alle altre prestazioni prafessionali consentite dalla legge e che sarebbero incompatibili con l'esercizio della funzione notarile.

Indubbiamente il collega Foderaro ha ragione quando si duole della terminologia infelice degli articoli 1 e 34, ma su questo argomento ci soffermeremo in seguito. Tuttavia, fin da questo momento possiamo affermare che non è necessaria una disposizione specifica in cui si stabilisca che, oltre agli onorari ed ai diritti previsti dalla presente tariffa, nessun altro compenso è dovuto al notaio. Infatti, a mio giudizio, è più che sufficiente la norma dettata nel primo comma: « Al notaio per gli atti e per le prestazioni a lui attribuiti dalla legge sull'ordinamento del notariato e da altre leggi, sono dovuti gli onorari ed i diritti accessori determinati dalla presente tariffa ed il rimborso delle spese ». Pertanto questa imperfezione di carattere meramente formale andrà a suo tempo corretta dalla Commissione.

Osservo, però, che il rilievo sostanziale, secondo il quale questa disposizione disciplinerebbe anche materia della legge notarile, a mio giudizio, è infondato, perché forse questo è uno dei pochissimi disegni di legge che si attengono rigorosamente e strettamente alla materia.

Ritengo, poi, che occorre bandire dalla legge la espressione « risultati e vantaggi conseguiti dalla parte », che è impropria per i notai ed anche per gli avvocati i quali non debbono mirare a far conseguire particolari profitti e vantaggi ad una parte a danno di un'altra, ma a far valere i diritti di una parte nei confronti dell'altra. Non bisogna assolutamente usare in un provvedimento legislativo una simile terminologia.

Quello che però non si può eliminare dal disegno di legge è la possibilità di ammettere le altre prestazioni consentite ai notai dalla legge. Infatti esiste tutta una serie di leggi particolari che richiedono l'attività del notaio: quelle che prescrivono particolari formalità ipotecarie, quelle in tema di registro, di bollo, ecc. Bisogna tenere poi presente che esistono alcune disposizioni che consentono anche l'attività dei privati e di chiunque sia da essi delegato. Non credo che si possa disconoscere questa realtà dell'ordinamento positivo e quindi dire che per il notaio non esistono altre prestazioni professionali consentite dalla legge. Con questa dizione si opera un rinvio alle leggi particolari nelle quali eventualmente potremmo essere anche più rigorosi; ma finché esistono queste leggi particolari, che consentono un'attività al singolo come tale ed al delegato del singolo, non si può inibire al professionista — sia notaio che avvocato — la prestazione di una determinata attività. Le leggi particolari vanno modificate, ma fino a questo momento, noi non possiamo con una disposizione generale impedire le prestazioni in esse previste. Ritengo necessario però, che in sede di determinazione degli onorari spettanti ai notai, si stabilisca quando è dovuto per le prestazioni che non sono previste dalla tariffa. Con queste riserve, penso che possiamo passare all'esame degli articoli del disegno di legge.

CAPALOZZA. In linea di massima noi siamo favorevoli all'adeguamento delle tariffe notarili al diminuito potere d'acquisto della moneta ed nella sostanza siamo favorevoli al provvedimento ministeriale, salvo alcuni rilievi di dettaglio che concreteremo in alcuni emendamenti e salva la necessità — che ci riserviamo di tutelare attraverso la formulazione di proposte di emendamento — di venire incontro alle parti contraenti che hanno un minore reddito.

« È vero che il disegno di legge si intitola « Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai », ma poiché esso contiene alcune norme di carattere generale, noi avremmo desiderato che il testo legislativo (che si mantiene nella linea tradizionale dei testi vigenti in materia di ordinamento notarile, che, se non erro, si richiamano alla vecchia legge del regno piemontese) affrontasse e risolvesse problemi particolarmente gravi, come quelli concernenti le modalità di accertamento dell'identità personale delle parti e la confluenza — nel notaio — delle qualifiche di pubblico ufficiale e di libero professionista e, correlativamente, di certificatore della fede pubblica e di traduttore in termini legali della volontà delle parti.

Ci associamo alle richieste dei colleghi Berlinguer e Foderaro relative alla integrazione dei redditi dei notai che esercitano nei centri più modesti.

In particolare osserviamo che la dizione usata nell'articolo 15 (« non è dovuto alcun onorario... quando la parte richiedente presenti l'attestato di indigenza, rilasciato dall'autorità comunale o di pubblica sicurezza ») è quanto mai imprecisa ed impropria, perché non specifica di quale attestato debba trattarsi. Nel lessico comune, l'indigenza rappresenta un gradino più basso della povertà, di quella povertà che — non dimentichiamolo — dà diritto persino al gratuito patrocinio. Ritengo pertanto che questa espressione debba essere opportunamente modificata.

COLITTO. Il disegno di legge si propone due scopi: quello di coordinare le disposizioni frammentarie che disciplinano oggi la materia per eliminare incertezze e contradizioni, e quello di adeguare gli onorari spettanti ai notai al mutato potere d'acquisto della moneta. Poiché si tratta di necessità vivamente sentite da questa categoria professionale, mi dichiaro favorevole al provvedimento.

FODERARO. Desidero tornare su di un punto: il collega Vischia ed io abbiamo chiesto che si accerti a quanto ammonta l'integrazione a favore di quei notai che hanno un reddito molto basso. Propongo formalmente che non si prenda alcuna decisione sul provvedimento in esame, prima che giungano a nostra conoscenza sufficienti dati statistici che chiariscano bene la importante e delicata questione.

Nel 1950 — abbiamo le statistiche fino al 1950 — i notai in Italia erano 2.802, dei quali 589 non superarono stipulazioni per l'ammontare di 200 mila lire e 609 non ne superarono per l'ammontare di 400 mila lire.

Ora, questi dati, che sono quelli dell'Istituto centrale di statistica, potranno essere lumeggiati dall'onorevole rappresentante del Governo, perché essi sono importantissimi ai

fini della determinazione della misura di aumento delle tariffe.

Da quanto mi risulta, come ho detto, 1.198 notai su 2.802 avrebbero percepito onorari per stipulazioni non superiori a lire 400 mila. Cito ancora due casi che mi constano personalmente. A Catanzaro, su 18 notai, 11 soltanto hanno superato stipulazioni di 400 mila lire; a Nicastro un solo notaio, sui 7 che vi sono, ha superato le 400 mila lire di stipulazioni. La situazione ora si è aggravata perché sono entrati in esercizio, in seguito agli ultimi concorsi, altri 500 notai.

Queste cifre provano che la questione fondamentale, per quanto riguarda la misura delle tariffe, si accentra sopratutto sulle stipulazioni che non superano le 400-500 mila lire, proprio lì dove il Ministero non vuole aumenti.

Ora, se questo è esatto e se il principio deve essere mantenuto, chiaro appare che innanzitutto bisogna vedere in che modo si è pensato ad integrare la misura degli onorari spettanti ai notai delle piccole sedi. Ecco perché mi pare che l'indagine che ho proposta sia pregiudiziale ad ogni altra decisione. Bisogna prima accertare i compensi professionali dei notai di piccole sedi e poi, se si vuole tenere fermo il principio di non aumentare le tariffe per gli atti di minore entità, studiare la misura della integrazione a questi notai che meno guadagnano.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento di necessità, diciamo così, desiderato dalla classe notarile ed anche dalle parti; ad un provvedimento, cioè, che tende a disciplinare l'attività notarile e dare una maggiore garanzia alle parti, onde uscire dalla disordinata situazione di oggi, causata dalla guerra e dalla conseguente svalutazione monetaria.

Il disegno di legge mi pare abbastanza organico e credo possa essere approvato dalla Commissione, salvo l'inserimento di quegli emendamenti che potranno apparire necessari e opportuni e ai quali il Governo non ha nessun motivo di opporsi in via pregiudiziale.

Mi sembra che le osservazioni fatte siano spesso un po' contraddittorie fra loro, forse anche perché tendono a sodisfare molteplici necessità spesso in contrasto.

Comunque, una osservazione che a me sembra basilare non è stata fatta. Quando si parla di aumenti della tariffa notarile e si dice da taluno che l'aumento proposto sarebbe assai modesto, non si pone mente al fatto che la tariffa si aumenta da se stessa, come ogni volta che ci troviamo in presenza di un compenso proporzionale. Evidentemente, il primo aumento è dato dall'aumentato valore degli atti. Ora, se si considera che gran parte della tariffa notarile è basata sul compenso proporzionale, si constata che ci troviamo in presenza di una tariffa notevolmente sufficiente e vantaggiosa per i notai.

Non possiamo, d'altra parte, dire che gli aumenti proposti dal provvedimento siano di lieve entità. Per quanto riguarda la parte proporzionale della tariffa, non si sarebbe dovuto, a mio avviso, fare alcun aumento perché, come ho già detto, l'aumento è *in re ipsa;* esso è dato dalla svalutazione, nonchè dal maggior valore degli atti.

Il Ministero si è preoccupato, invece, in considerazione delle difficoltà della vita, di dare ai notai in questa occasione un ulteriore vantaggio, ed ha aumentato tanto gli onorari proporzionali che gli scaglioni. Quindi in pratica le tariffe hanno due aumenti: uno derivato dalla svalutazione monetaria e l'altro dalla revisione delle tariffe.

Per quanto riguarda le questioni fondamentali prospettate, non mi sembra che vi siano tanti rilievi da fare sia a proposito dell'articolo 1, sia a proposito dell'articolo 34. L'articolo 1 avrà forse una formulazione un po' imprecisa, ma a me pare che una legge sulle tariffe debba contenere la dichiarazione di principio per cui, oltre agli onorari fissati dalla legge, non ne siano dovuti altri. Il fatto poi che il non rispettare la tariffa costituisca un illecito e che questo debba essere sanzionato, mi pare logico; però non è questa la sede per discutere tale aspetto del problema. Esso deve riportarsi alla legge che già contiene le sanzioni che si vogliono eventualmente rincrudelire.

Per quanto riguarda l'articolo 34, mi consenta l'onorevole Foderaro di non essere d'accordo con lui e di condividere invece le osservazioni dell'onorevole Tesauro. Effetivamente, in tutte le professioni, perfino nelle attività private, vi sono delle zone promiscue. Se noi ammettiamo le attività esplicate dagli avvocati e che sono incluse in questa tariffa, dovremmo tollerare anche quelle esplicate dai notai e che sarebbero proprie degli avvocati.

Ugualmente osservo che si potrà non essere d'accordo sulla forma, quando si parla di risultati e vantaggi, e si potrà convenire che specialmente la parola « vantaggi » può

essere equivoca, ma sulla sostanza credo che non vi possano essere dissensi.

L'altra questione importante prospettata è quella della possibilità di venire incontro alle necessità delle classi meno abbienti. Su tale questione si innesta quella relativa al minimo da garantire ai notai come compenso per la loro attività.

Per quanto riguarda il minimo di compenso garantito al notaio, ritengo che l'argomento non possa trattarsi in sede di esame delle tabelle di tariffa. Se si volesse tener conto che i notai delle piccole sedi fanno meno affari, ed aumentare i compensi per le stipulazioni e gli atti di piccola entità — come ha detto l'onorevole Foderaro — a me pare che il problema non verrebbe impostato nei suoi più esatti termini.

FODERARO. Non ho detto che bisogna aumentare i compensi minimi; ho detto che bisogna studiare il sistema di integrazione, lasciando quei minimi.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Chiedo scusa se non ho capito bene. Se si aumentassero i minimi notarili fino a un milione, in definitiva il beneficiario sarebbe lo Stato che si vedrebbe sgravato dal minimo assicurato.

Questo è un problema che, più che essere regolato dalla tariffa notarile, incide sui rapporti fra il notaio, la Cassa del notariato e lo Stato, per la definizione del minimo dell'attività.

VISCHIA. Non dico che non si debba ridurre. Riducete pure la tariffa; ma, come conseguenza immediata, la riduzione va a colpire un certo numero di notai che non hanno affari o che hanno soltanto piccoli affari.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quei notai hanno l'integrazione. Si tratta di stabilire a quanto deve ammontare il minimo di integrazione. Il fatto poi di aumentare la tariffa incide favorevolmente sulla Cassa perché vi saranno meno notai che prenderanno l'integrazione.

Giustamente è stato espresso dall'onorevole Vischia, nell'esame panoramico della materia, un voto per stabilire a quale cifra bisogna portare l'integrazione notarile.

Bisogna difendere l'impostazione del disegno di legge là dove si afferma che per gli atti fino a un milione la tariffa dev'essere la più modesta possibile.

Non concordo invece con il punto di vista di coloro che vorrebbero aumentare il numero degli atti da stipulare gratuitamente. Si tratta di materia contrattuale, quindi economica: perciò è giusto che le parti versino il loro onorario. Giusto, invece, mi sembra l'aver stabilito che alcuni atti, che hanno rilievo sociale, siano redatti gratuitamente: si tratta degli atti che attengono al diritto di famiglia, alle formalità necessarie per la celebrazione del matrimonio, al riconoscimento di figli naturali, all'adozione ed all'affiliazione.

Per quanto riguarda l'attestato di indigenza richiesto, possiamo anche modificare la dizione, ma la legge parla di indigenza riferendosi agli iscritti nell'elenco di povertà. È questa una materia nella quale non possiamo largheggiare eccessivamente.

Concludendo, sono di avviso che il provvedimento debba essere approvato. Poiché sono stati fatti dei rilievi e preannunciati degli emendamenti, sarebbe forse opportuno nominare un comitato che esamini insieme con il Governo gli emendamenti e riferisca alla Commissione sui risultati del suo lavoro.

FODERARO. Desidero fornire un chiarimento. La Cassa del notariato provvede, oltre che alle pensioni, alle integrazioni. Anzi, ricordo che col regio decreto del 1919, l'aumento delle tariffe del 50 per cento fu interamente devoluto alla Cassa appunto allo scopo di aumentare le pensioni e le integrazioni. Oggi la Cassa non versa in buone condizioni, tanto è vero che le pensioni corrisposte ai notai sono insufficienti rispetto a quelle dell'anteguerra. Perciò occorre che un'aliquota degli aumenti sia devoluta alla Cassa del notariato. In questo disegno di legge di tutto si parla tranne che di questo ente. Se vogliamo aumentare le tariffe, dobbiamo preoccuparci particolarmente dei notai che hanno la sede nelle zone depresse e, per far ciò, bisogna esaminare quanti sono questi notai e qual'è l'ammontare degli atti da essi rogati. È necessario provvedere affinché la Cassa abbia i fondi per corrispondere l'integrazione, ma perché essa abbia tali mezzi, il disegno di legge deve stabilire qual'è la misura da devolvere alla Cassa rispetto agli aumenti apportati alle tariffe.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Automaticamente maggiori fondi saranno devoluti alla Cassa del notariato, perché il 20 per cento di questi aumenti andrà — per legge — alla Cassa.

FODERARO. Mi domando appunto se questi fondi saranno sufficienti. Il problema va studiato.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Allo stato attuale i notai già compiono un grande sacrificio a favore della Cassa, perché spesso gli onorari spettanti, per la maggiore valutazione da parte

dell'ufficio del registro, sono interamente devoluti alla Cassa del notariato.

BREGANZE, *Relatore*. Io ho voluto fare una relazione essenzialmente espositiva, convinto come sono della bontà del disegno di legge, che tuttavia potrà essere opportunamente emendato.

Le obiezioni sorte durante la discussione riguardano tre punti: la dizione usata nell'articolo 1, in rapporto a quella contenuta nell'articolo 34; il problema dell'integrazione a favore dei notai che hanno la sede nelle zone più povere; la terminologia usata dall'articolo 34.

Ritengo che l'integrazione sia materia che, per quanto connessa a quella in esame, sia estranea all'oggetto precipuo della nostra discussione. Si tratta di un argomento accessorio e non sostanziale.

Per quanto riguarda gli onorari percepiti prevalentemente dai notai più modesti, credo che il testo possa essere modificato. Ad esempio, personalmente sono favorevole all'aumento a mille lire dell'onorario graduale previsto per gli atti che non superano le 25 mila lire, mentre per le procure alle liti innanzi ai conciliatori ed ai pretori, si potrebbe mantenere l'onorario di lire 500, elevandolo a mille lire per le procure alle liti innanzi ai Tribunali ed alle Corti d'appello.

Ricordo che l'onorevole Sottosegretario ha giustamente osservato che un aumento degli onorari dei notai è avvenuto automaticamente perché è in *re ipsa*, in quanto, in seguito alla svalutazione della moneta, è aumentato il valore degli atti stipulati.

L'onorevole Capalozza ha chiesto una tutela delle classi meno abbienti, criticando la dizione che prevede la presentazione di un attestato di indigenza rilasciato dall'autorità comunale o di pubblica sicurezza.

Ripeto che sono favorevole al disegno di legge, in linea di massima, pur ritenendo che emendamenti opportuni potranno essere apportati. Si potrà ridurre la tariffa prevista dal provvedimento per i verbali relativi ad inventari e per le divisioni che non eccedano un certo valore (ad esempio, 2-3 milioni), venendo incontro, in tal modo, alle esigenze delle classi più povere senza turbare il principio fondamentale cui si ispira il provvedimento.

PRESIDENTE. Anch'io avevo osservato l'infelice dizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1, che concerne l'inderogabilità delle tariffe previste nel provvedimento in esame. L'onorevole Foderaro ha chiesto che si precisi la dizione dell'articolo 34, specificando le altre prestazioni professionali consentite dalla legge ai notai. Osservo che la legge fondamentale (quella n. 89 del 16 febbraio 1913) e le successive modificazioni hanno chiarito quali attività sono consentite ai notai. È assai difficile stabilire una netta linea di demarcazione fra quelle che sono le vere e proprie funzioni dei notai, specificate dalla legge, e le attività complementari.

Richiamo poi l'attenzione della Commissione sulla necessità di aumentare il numero degli atti per i quali il notaio è tenuto a prestare gratuitamente la sua opera, almeno uniformandoci alla legge sul gratuito patrocinio. Ulteriori agevolazioni sarebbero ingiustificate ed avrebbero quale conseguenza una diminuzione delle entrate della Cassa del notariato, che si troverebbe in difficoltà nel provvedere alle integrazioni ed alle pensioni.

Gli onorevoli Vischia e Foderaro hanno chiesto al relatore di dare notizia, in una prossima seduta, sul numero dei notai che usufruiscono delle integrazioni erogate dalla Cassa. L'onorevole Sottosegretario ha proposto che venga nominato un comitato che esamini, d'accordo col Governo, gli emendamenti e formuli un testo organico da sottoporre nel più breve termine alla Commissione. Ritengo che detto comitato possa essere composto dagli onorevoli Amatucci, Breganze, Facchin, Silvestri ed Endrich.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI